

Tribunale di Napoli  
13 SEZIONE CIVILE

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marida Corso Presidente

dott.ssa Grazia Bisogni Giudice

dott.ssa Simona Capurso Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] n. Nigeria, il [REDACTED] c.f.: [REDACTED] cui [REDACTED] con domicilio eletto in Napoli, p.zza Cavour 139, presso l'avv. Luigi Migliaccio ([REDACTED]) – luigimigliaccio@avvocatinapoli.legalmail.it),

**RICORRENTE**

contro

**Ministero dell'Interno** in persona della COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA RESISTENTE

E

Con l'intervento del PM

**FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 24.3.2020 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Salerno, Sezione di Napoli I, emesso il 30.09.2019 e notificato in data 26.02.2020, con il quale le veniva negata la protezione internazionale e la protezione per motivi umanitari.

La ricorrente lamenta che la Commissione territoriale di Salerno, Sezione di Napoli I non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, anche con riguardo ai Paesi di transito, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso il riconoscimento dello status di rifugiata o, in via gradata, della protezione sussidiaria o, in via ancora gradata, la protezione umanitaria.

Il P.M. nelle conclusioni rese ha chiesto il rigetto del ricorso non ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della protezione internazionale.

La Commissione territoriale di Salerno sez.1 Napoli e per essa il Ministero dell'Interno si sono costituiti in giudizio in data 28.10.2021 concludendo per il rigetto del ricorso.



All'udienza del 12.04.2023 il Giudice procedeva all'audizione della ricorrente avendo identificato, nella documentazione prodotta, numerosi indicatori di vulnerabilità riconducibili al fenomeno della tratta degli esseri umani. All'esito dell'udienza, la ricorrente accettava di aderire alla procedura di *referral* presso un centro anti-tratta. Quindi il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.

La ricorrente, nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi alla Commissione Territoriale, in lingua pidgin english, ha dichiarato: di essere cittadina della Nigeria; di essere nata e cresciuta ad Ubiaja, vicino Benin City, nell'Edo State; di appartenere all'etnia esan e di praticare la religione cristiana; di aver frequentato la scuola, per quattordici anni, nel Paese di origine; di avere lavorato come parrucchiera nel proprio Paese di origine; di avere una famiglia composta dai genitori, due fratelli ed una sorella; di avere contatti con i propri familiari nel Paese di origine; di avere avuto problemi economici e di avere cominciato a lavorare come domestica a casa di una signora; di recarsi ogni tanto con la donna a vendere della merce insieme a lei a Kano, nel nord della Nigeria; di avere cominciato a subire, successivamente, maltrattamenti e violenze sessuali da parte del marito della donna; di avere deciso di accettare l'aiuto di un ragazzo di nome Joshua conosciuto per strada, che le aveva promesso che l'avrebbe portata via da quella casa; di avere cominciato a viaggiare, nel marzo 2016, sino alla Libia, passando per il Niger; di essere stata obbligata a prostituirsi in Libia in una connection house; di essere riuscita poi a fuggire ed in seguito ad abbandonare la Libia, giungendo in Italia nell'ottobre 2015; di avere abbandonato il centro di accoglienza dove era stata ospitata e di risiedere attualmente a Napoli; di non avere particolari problemi in caso di rientro, eccetto quello di non riuscire a sostentarsi economicamente.

La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione internazionale ritenendo non credibile, e pertanto non accettata, la vicenda esposta a base dell'espatrio. In particolare, suscita dubbi la superficialità con cui l'interessata ha riferito del periodo vissuto in casa con la datrice di lavoro ed il marito di quest'ultima, l'asserito agente persecutore. In generale, dall'esposizione dell'interessata non è emerso alcun elemento sufficiente a comprovare un effettivo vissuto individuale. Inoltre, non risultano plausibili le dinamiche attraverso le quali la richiedente avrebbe conosciuto Joshua, il ragazzo che l'avrebbe aiutata a fuggire. I fatti sono stati esposti in modo vago e non circostanziato e non sono tali da favorire il riscontro di un effettivo vissuto individuale. La Commissione ha rilevato che le dichiarazioni rese in merito al viaggio sono, nella parte relativa alla modalità di uscita dal Paese, nonché a quanto occorso in Libia, coerenti esternamente con le informazioni sul paese di origine consultate dalla Commissione circa le rotte del traffico e tratta di essere umani, in particolare di donne provenienti dal sud della Nigeria, a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo. Tuttavia, la Commissione segnala che la richiedente non ha espresso



timori connessi a quanto occorso durante il viaggio e a possibili ulteriori conseguenze, in caso di ritorno, vincolate all'esperienza di traffico. Dunque, la Commissione ha osservato che non risultano emergere sufficienti elementi di attendibilità e fondatezza a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di cui all'art.1 (A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951 – o di grave danno in caso di rientro nel Paese di origine nel senso indicato dall'art. 14. lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007.

Dunque, la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo che, nel caso concreto, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né che vi fossero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lett. (a) e (b) del D.lgs. n. 251/2007. Inoltre, ha ritenuto non ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del D.lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione degli Stati centro-meridionali della Nigeria, regione di provenienza del richiedente. Infine, ha rilevato che non si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per le determinazioni di cui all'art. 32 co. 3 D.Lg.s 25/2008, così come modificato dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018.

Nel merito, la valutazione della Commissione non merita di essere condivisa, atteso che sia dal contenuto del ricorso promosso sia dalle dichiarazioni della ricorrente sono emerse incontrovertibili circostanze coincidenti ad un vissuto caratterizzato da una perdurante e continuativa sottoposizione ad atti ascrivibili come violenza di genere. La ricorrente, infatti, racconta di aver lavorato come domestica presso una famiglia di Kano, dove veniva trattata come schiava ed era vittima di maltrattamenti e violenze sessuali da parte del padre di famiglia. Sul punto, le fonti COI descrivono la violenza domestica e lo stupro come problematiche diffuse in Nigeria. Uno studio Demographic and Health Survey del 2013 sulle donne nigeriane tra i 15 e i 49 anni ha dimostrato che il 28% di esse ha subito qualche forma di violenza fisica nel contesto della violenza domestica e il 7% ha subito violenza sessuale almeno una volta. Le fonti indicano che la violenza domestica è socialmente o culturalmente accettabile per molti nigeriani. Le donne che subiscono violenza domestica non si rivolgono spesso alla polizia con denunce a causa della mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine. La polizia ha mostrato pregiudizi e atteggiamenti discriminatori nel trattamento delle donne vittime di violenza e spesso si è rifiutata di intervenire nelle controversie sulla violenza domestica o ha incolpato la vittima per il trattamento ricevuto. Inoltre, lo stigma sociale in relazione allo stupro riduce la probabilità che le vittime lo denuncino o che gli autori vengano perseguiti o puniti. (European Union Agency for Asylum, Country Guidance Nigeria, ottobre 2021, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country\\_Guidance\\_Nigeria\\_2021.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf)).



Inoltre, questo Collegio ha riscontrato, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e nella prospettazione dei fatti in ricorso, numerose circostanze coincidenti con gli indicatori riferibili alle donne nigeriane vittime di tratta elencati dalle “*Linee guida per la definizione di un meccanismo di rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento*”, elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR e allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf).

In particolare, già la Commissione Territoriale rilevava, nell’ambito delle due audizioni tenutesi il 14 giugno e il 12 settembre 2019, elementi di fatto relativi alla modalità di uscita dal Paese, nonché a quanto occorso in Libia, coerenti esternamente con le COI sulle tratta delle donne provenienti dal sud della Nigeria a scopo di sfruttamento sessuale (UK Home Office: Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women, November 2016, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1192457/1226\\_1479739255\\_cpinfo-nigeriatrafficking-v2-0ext.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1192457/1226_1479739255_cpinfo-nigeriatrafficking-v2-0ext.pdf) ; IOM, Enabling A Better Understanding Of Migration Flows (And Its Root-Causes) From Nigeria Towards Europe; Final Report; Displacement Tracking Matrix (DTM), May 2019, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NIGERIA%20-%20DTM%20CMFS%20final%20report%20-V5%20-%20FINAL\\_0.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NIGERIA%20-%20DTM%20CMFS%20final%20report%20-V5%20-%20FINAL_0.pdf)).

In particolare, la ricorrente si affidava ad un uomo di Kano che la immetteva in un circuito di tratta a fini sessuali e, giunta in Libia, veniva costretta a prostituirsi in una *connection house*, dove subiva reiterate violenze sessuali. Inoltre, analizzando le condizioni personali della ricorrente, emergono altri tipici indicatori di tratta quali l’essere una giovane donna proveniente da Benin City in Edo State, area tipicamente interessata dal fenomeno della tratta, figlia femmina di una famiglia numerosa con un grado di istruzione basso e in condizioni economiche fortemente disagiate.

Alla luce dei sopraesposti indicatori di tratta, questo Collegio riscontra una chiara situazione passata di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale. Occorre, pertanto, procedere alla valutazione del rischio a cui sarebbe esposta la ricorrente in caso di rimpatrio, considerato che affinché alla vittima di tratta possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione di Ginevra. A tal proposito, come rilevato dalla Commissione Territoriale, la richiedente non ha espresso timori connessi a quanto occorso durante il viaggio e a possibili ulteriori conseguenze, in caso di



ritorno, vincolate all'esperienza di traffico. Tuttavia, si ritiene che la difficoltà e la reticenza della ricorrente a narrare taluni aspetti del narrato possa essere giustificata dalla peculiare condizione delle donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, le cui esperienze sono caratterizzate da tabù, stigma e ostracismo da parte della comunità di appartenenza possa giustificare. Condizione che, di sovente, porta le donne a tacere delle violenze subite per il timore di esporsi a giudizi, a cui si aggiunge la difficoltà a rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica. Inoltre, dalle fonti COI consultate da questo Collegio risulta che le donne rimpatriate, con una esperienza passata di tratta, sono esposte al rischio di re-trafficking e stigmatizzazione sociale soprattutto nei casi in cui la loro esperienza migratoria è "fallita" e non sono state in grado di guadagnare denaro e inviare rimesse a casa. La ricerca COI, pubblicata da EUAA nell'ottobre 2021, afferma che la misura in cui una vittima sarebbe stigmatizzata o accolta dipende anche dai precedenti rapporti tra la vittima e i suoi familiari. Ci sono casi in cui le vittime di tratta, compresi i minori, sono state aggredite fisicamente, derise, insultate o vessate da familiari o membri della comunità (European Union Agency for Asylum, Country Guidance Nigeria, ottobre 2021, [https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country\\_Guidance\\_Nigeria\\_2021.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf) ).

In merito al rischio di re-trafficking, dalle testimonianze raccolte da Euronews è emerso che le vittime di tratta rientrate dall'estero sono finite nella prostituzione forzata in Nigeria. Un lavoratore di un'organizzazione non governativa (ONG) di Benin City ha rilevato che *"è difficile continuare a rimpatriare le donne e le ragazze lontano dalle reti che le hanno trafficate [...] le ragazze hanno fatto del loro meglio per ritornare dalle loro famiglie, eppure molte tornano a prostituirsi, altre sono ancora in contatto con i loro trafficanti"* (Euronews, Abused in Libya and forced into prostitution back home: the nightmare of trying to reach Europe, 21 giugno 2020, <https://www.euronews.com/2020/06/21/abused-in-libya-and-forced-into-prostitution-back-home-the-nightmare-of-trying-to-reach-eu> ). Il Washington Post ha indicato che le persone sopravvissute e gli esperti affermano che la fretta di rimpatriare i nigeriani sta facendo poco per spezzare il ciclo della schiavitù sessuale e potrebbe perpetuarlo: i rimpatriati vengono riportati nell'epicentro dell'industria del traffico sessuale della Nigeria, spesso più indebitati e con meno opzioni rispetto a prima che partissero (The Washington Post, Nigerians return from slavery in Libya to thriving sex-trafficking industry back home, 23 gennaio 2018, [https://www.washingtonpost.com/world/africa/nigerians-return-from-slavery-in-libya-to-thriving-sex-trafficking-industry-back-home/2018/01/19/b4bcffa0-e4d4-11e7-927a-e72eac1e73b6\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/africa/nigerians-return-from-slavery-in-libya-to-thriving-sex-trafficking-industry-back-home/2018/01/19/b4bcffa0-e4d4-11e7-927a-e72eac1e73b6_story.html) ).

Quanto alla capacità dello Stato di proteggere le persone precedentemente trafficate al rientro nel Paese, il report del Dipartimento di Stato americano del 2022 sulla tratta in Nigeria, indica che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire



una adeguata tutela a chi è stato vittima di tratta e rientra in Nigeria, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale (USDOS: 2022 Trafficking in Persons Report: Nigeria, 29 July 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2077614.html>).

Ai fini del riconoscimento dello status rifugiato, questo Collegio ritiene che i plurimi atti di violenza persecutoria posti in essere da soggetti persecutori in cui si è imbattuta la ricorrente e il rischio attuale di essere esposta al re-trafficking e a stigmatizzazione sociale e familiare siano riconducibili a ragioni legate alla sua appartenenza a un particolare gruppo sociale ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251\2007. Come chiarito dalle Linee Guida UNHCR, infatti, *“le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando può essere dimostrato che essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. [...] Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali”* (UNHCR, Linee guida di protezione internazionale, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, para. 37-38, [https://www.unhcr.org/it/wpcontent/uploads/sites/97/2020/07/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](https://www.unhcr.org/it/wpcontent/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf)).

Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, il Collegio ritiene, quindi, che alla ricorrente vada riconosciuto lo status di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nello specifico come donna nigeriana vittima di tratta.

Atteso il riconoscimento dello status di rifugiato, deve ritenersi assorbito il profilo inerente le condizioni di insicurezza del Paese di origine della ricorrente nonché quello relativo al percorso di integrazione in Italia ai fini del riconoscimento della protezione speciale. Tuttavia, per completezza, si menziona che la ricorrente è giunta in Italia nel 2015 dove presto è riuscita ad inserirsi nel nuovo contesto sociale. In particolare, dalla documentazione depositata dalla richiedente risulta che quest'ultima svolge regolare attività lavorativa presso un ristorante in Giugliano in Campania a partire dal 4 giugno 2022.

In ordine alle spese processuali si dichiara la loro irripetibilità, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore



vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED] n. Nigeria, il [REDACTED] c.f.: [REDACTED] cui [REDACTED] lo status di rifugiata per motivi di appartenenza al particolare gruppo sociale delle donne nigeriane vittime di tratta;
- nulla sulle spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10.5.2023

Il Presidente est

Dott.ssa Marida



